



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

**ORDINANZA N. 47 DEL 29 MAG. 2020**

Proroga della Concessione del servizio di raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi (liquami, acque di lavaggio e di sentina, nonché le acque nere) e dei residui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Chioggia

**IL PRESIDENTE**

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84 e ss.mm.ii., concernente il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto 8 marzo 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO l'art. 6 comma 1 della legge 84/94 ss.mm.ii, così come modificato dall'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 169/2016, che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, estendendo le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto di Chioggia;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera c) della citata Legge 84/1994, che attribuisce all'Autorità Portuale il compito di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.lgs. 24 giugno 2003, n° 182, concernente l'"Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";

VISTO il Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del Carico relativo al Porto di Chioggia e alla rada esterna di Porto Levante – Edizione 2007, predisposto dall'Autorità Marittima di Chioggia ed approvato con Ordinanza n. 63/2009 e depositato presso gli Uffici della Direzione Tutela Ambiente della Regione con nota n. 12775 del 2007;





AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

VISTA la licenza di concessione n. 005/2002 in virtù della quale la società "Guardie ai Fuochi del porto di Venezia Scarl" svolgeva il servizio di asporto di acque di sentina, di lavaggio, morchie ed acque nere, con scadenza al 31/12/2019, prorogata dall'Ordinanza AdSP MAS n. 40 del 23/12/2019 che estende i termini temporali del servizio dal 01/01/2020 per sei mesi;

VISTO che alla data odierna non è ancora decorso il termine di durata dell'affidamento citato in oggetto;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO altresì che con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 01 marzo 2020, 08 marzo 2020, 09 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 sono stati adottati provvedimenti eccezionali di limitazione della libertà di movimento dei cittadini e di sospensione di attività produttive industriali ed economiche, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO, inoltre che, ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, in corso di conversione in legge, l'indizione di ogni procedura ad evidenza pubblica, quale procedimento amministrativo d'ufficio, è stata sospesa *ex lege* fino al 15 maggio 2020;

CONSIDERATA la Legge n. 27/2020 di conversione del DL 18/2020, e in particolare l'Art. 103 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza" dove al comma 2 è riportato "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. [...]"

CONSIDERATO che l'emergenza economica generata dalla pandemia in atto sta generando pesanti ricadute sui sistemi produttivi, sulla catena logistica e



**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE**  
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

sui traffici portuali e che allo stato attuale non risulta possibile stimare quale saranno nel medio periodo le ripercussioni e gli effetti della crisi in atto sul sistema economico mondiale, internazionale e del Paese, né risulta di conseguenza stimabile quale sarà il livello degli scambi a livello globale né quali saranno i futuri livelli su cui i sistemi portuali si attesteranno;

VALUTATO, per tutto quanto sopra, che allo stato non vi siano elementi per definire ed individuare quale sarà il livello del servizio, declinato in tutti gli aspetti qualificanti, da porre a base di gara e che non vi siano le condizioni per attivare una procedura di individuazione del nuovo contraente visto che l'attuale situazione emergenziale incide sulla capacità degli operatori economici di partecipare alla procedura in condizioni ottimali;

RITENUTO NECESSARIO tuttavia garantire la continuità del servizio attualmente svolto dalla società Guardie ai Fuochi del Porto di Venezia SCARL in ragione della sopra citata ordinanza di AdSP MAS n. 40 del 23/12/2019, in scadenza al 30/06/2020;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI

**ORDINA**

**ARTICOLO UNICO**

A decorrere dal 1 luglio 2020 e per la durata di n. 6 (sei) mesi, nelle more dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica volta ad individuare l'operatore economico per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti in accordo con il D. Lgs. 182/2003, è prorogato il servizio attualmente svolto dalla società Guardie ai Fuochi, secondo le tariffe in allegato alla presente Ordinanza.

IL PRESIDENTE

Dott. Pino Musolino